

## QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta E.VER. S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via Dosdegà n. 67 – nel comune di Villafranca di Verona nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

### Gestione generale dell'impianto

1. La gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006.
2. La gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa.
3. La ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>1</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>2</sup> e del 13 giugno 2014<sup>3</sup>); la polizza fidejussoria/appendice dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato.

4. Oltre a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>4</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore

<sup>1</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D. Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>2</sup> Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

<sup>3</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

<sup>4</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.

### Gestione rifiuti

5. Possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in calce al presente provvedimento.
6. Eventuali rifiuti non conformi alla presente autorizzazione, rinvenuti nei carichi in entrata, devono essere stoccati sotto sistemi di copertura impermeabile, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento secondo la normativa vigente.
7. I rifiuti identificati con codice CER xx.yy.99 devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata alla nota del 27 febbraio 2015<sup>5</sup> relativa alla richiesta di modifiche al progetto dell'impianto.
8. Le attività di recupero<sup>6</sup> consentite sono le seguenti:
  - R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  - R12** (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
  - R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
  - R4** Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.
9. La capacità di trattamento dell'impianto è stimata in 190 tonnellate/giorno di cui 5 t/giorno di rifiuti pericolosi, (corrispondenti a 50.000 t/anno di rifiuti, di cui 1.000 t/anno di rifiuti pericolosi).
10. La capacità massima di stoccaggio, pari a 1.975 tonnellate e comprensiva degli stoccaggi dei rifiuti prodotti dall'attività, è data dalla somma di: 1.740 tonnellate (4.660 m<sup>3</sup>) di rifiuti non pericolosi (esclusi RAEE); 125 tonnellate (340 m<sup>3</sup>) di rifiuti RAEE e 110 tonnellate (300 m<sup>3</sup>) di rifiuti pericolosi. Per quanto concerne l'operazione di recupero R12, la ditta è tenuta a non superare i valori soglia indicati nell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.
11. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.
12. Per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 101/2020, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate, interessando un "esperto di radioprotezione" per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici", per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio

<sup>5</sup> Acquisita al n. 20177 del 2 marzo 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>6</sup> Allegato C, operazioni di recupero, alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso.

13. Non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni.
14. La gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
  - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
  - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
  - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
  - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
  - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
  - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
  - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014.
15. Le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona<sup>7</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno dell'impianto devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
16. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro.
17. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione.
18. Non sono ammesse pratiche di cambio codice CER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
19. In uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti.
20. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
21. Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Acquisita al n. 26428 del 29 marzo 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>8</sup> "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la

### Emissioni in atmosfera

22. La ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali.
23. Le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera.
24. Il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri.
25. Le essenze arboree della barriera perimetrale devono essere mantenute in buono stato di conservazione.

### Emissioni rumorose

26. La rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Villafranca di Verona nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

### Scarichi idrici

27. Lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia deve rispettare i limiti di accettabilità della tabella 4 dell'Allegato 5, Parte Terza, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, garantendo altresì l'assenza delle sostanze pericolose elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato.
28. Lo scarico delle acque depurate deve essere sottoposto ad un controllo analitico trimestrale, compatibilmente con il verificarsi di eventi meteorici, verificando in particolare i seguenti parametri: *pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, tensioattivi, ferro, rame, piombo, zinco, solventi organici aromatici, fosforo totale, cloruri, cadmio, cromo totale*, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza.
29. Le vasche di sedimentazione/disoleatore delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione; il rifiuto derivante dalla manutenzione delle vasche dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati.
30. Le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.
31. Tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione riportati nell'elaborato agli atti.
32. Ogni variazione delle caratteristiche degli scarichi (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di depurazione dovranno essere comunicati tempestivamente al settore ambiente della Provincia e all'A.R.P.A.V..
33. In caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere interrotto lo scarico; deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento anche nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico.
34. Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o a darne comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività.